

Contratto di concessione in uso di siti informatici

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, fa le parti:

Tra

L'istituto scolastico ".....", di seguito chiamato "scuola",
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof.....
nato alil.....residente in..... alla
via n....., codice fiscale.....

E

L'associazione culturale "Fermi" con sede legale in
via nella persona del suo legale rappresentante sig.....
....., di seguito chiamato concessionario, nato a
.....il....., residente in....., alla
via..... n....., codice fiscale.....

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra rappresentate.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

L'associazione culturale "Fermi", che accetta, il diritto d'uso di una pagina web sul sito di proprietà dell'istituto scolasticodenominato www.....

Il servizio in uso, di proprietà dell'istituto scolasticoè del tutto idoneo all'attività dell'associazione culturale "Fermi", la quale, con, la dovuta diligenza, se ne servirà per scopi culturali, impegnandosi sin da ora a non destinarlo a scopi differenti o contrari alla legge. Il concessionario s'impegna a non concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, come non potrà vendere banner pubblicitari sulla pagina dedicata. Sono a carico del concessionario tutte le spese per il godimento del servizio, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario relativo al reddito del bene in uso.

Art. 2 - Revoca della concessione

Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il dirigente scolastico o persona da questi incaricata potrà disattivare il collegamento qualora si dovessero rinvenire pubblicazioni giudicate in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola.

Art. 3 - Corrispettivo

La costituzione del diritto d'uso è convenuta verso il complessivo corrispettivo di euro..... (in cifre ed in lettere), che il concedente riconosce di ricevere interamente alla sottoscrizione del presente atto, che, al contempo, costituisce quietanza liberatoria.

Art.4 - Durata

Il diritto di uso ha inizio il giornoper la durata disicché avrà termine alle oredel giorno

Il concessionario che può avvalersi immediatamente del servizio in uso oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro il termine pattuito al comma precedente. Il concessionario potrà dismettere il servizio - anche prima della scadenza fissata, senza

che possa pretendere, tuttavia, parte del prezzo pagato.
Nel caso il concessionario non si attenga alle condizioni nel precedente comma, pagherà alla scuola una penale, che le parti convengono pari a euro.....(in cifre e in lettere).

Art.5 - Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle norme degli artt.1021-1026 del codice civile, alle quali le parti si rimettono sin da ora.

Il concessionario è dispensato dall'obbligo di fornire idonea garanzia.

Art.6 - Clausola penale

I sottoscritti convengono che, in caso di abusi da parte del concessionario, quali, ad esempio, un contenuto della pagina web contrario alle norme di legge o in contrasto con la funzione educativa e culturale dell'istituto scolastico, la scuola procederà alla disattivazione della pagina web e il concessionario corrisponderà, a titolo di penale, la somma di euro(in cifre ed in lettere), senza pregiudizio della risarcibilità del danno ulteriore, che la scuola, pertanto, potrà provare nel suo preciso ammontare.

Art.7 - Spese

Le spese del presente contratto, e tutte quelle accessorie e conseguenti, si convengono a carico del concessionario.

....., lì.....

I contraenti